

## **ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA**

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E PATROCINIO**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

In attuazione dell'art. 1, e dell'art. 7, della Legge 394/91 nonché dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Ente parco Nazionale della Sila individua i criteri e le modalità, ai sensi delle presenti norme, per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualsiasi natura a persone fisiche, enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni pubbliche e private.

##### **ART. 2 – FINALITA'**

L'Ente Parco Nazionale della Sila, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nei limiti delle disponibilità finanziarie, determina annualmente in sede di redazione del Bilancio di Previsione, le risorse per perseguire le seguenti finalità:

- a) istruzione, cultura, educazione ambientale;
- b) sviluppo ecocompatibile dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agro-silvo-pastorali, biologiche, tradizionali;
- c) tutela e preservazione dei valori naturalistici, ambientali e del paesaggio;
- d) valorizzazione, conservazione e restauro dei beni artistici, storici, geologici antropologici presenti sul territorio o di rilevanza nazionale;
- e) valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, espressioni culturali e folkloristiche proprie delle comunità locali nonché delle attività particolari a queste connesse;
- f) promozione di attività di ricreazione, di impiego del tempo libero e di attività sportive che favoriscano la fruizione del Parco.

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri, le modalità e le tipologie degli interventi e delle attività che possono essere ammesse a godere dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni da parte dell'Ente Parco.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude la possibilità di concedere finanziamenti e contributi per interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per l'Ente e/o per il territorio compreso nell'area del Parco.

##### **ART. 3 – CRITERI**

L'Ente Parco, per il riconoscimento di finanziamenti, contributi e patrocinio, terrà conto dei seguenti elementi di valutazione degli interventi, delle iniziative cui le domande si riferiscono:

1. compatibilità con le finalità istituzionali assegnate all'Ente Parco dalla Legge quadro sulle aree protette ( L. 394/91 e successive modifiche ed integrazioni)) nonché dallo Statuto;
2. compatibilità ambientale con l'Area protetta del Parco;
3. rilevanza per la salvaguardia, la conservazione il recupero e la conoscenza dei valori ambientali e culturali propri del territorio del Parco;

4. rilevanza economica, formativa ed occupazionale;
5. rilevanza scientifica, storica e culturale;
6. efficacia promozionale delle attività tradizionali e non che si svolgono nell'ambito del territorio del Parco e dei Comuni che dello stesso fanno parte.

## **TITOLO II**

### **TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE**

#### **ART. 4 - REALIZZAZIONE DI OPERE ED ACQUISIZIONE DI BENI –**

Rientrano nella tipologia degli interventi finalizzati alla realizzazione di opere ed alla acquisizione di beni:

1. La realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture, centri visita e punti base; interventi di tutela e restauro di beni di interesse storico e paesaggistico, artistico, archeologico, speleologico, idrogeologico etc.;
2. gli interventi finalizzati a miglioramenti ambientali su centri e nuclei storici;
3. l'allestimento e sistemazione di musei tematici;
4. la realizzazione di aree attrezzate, campeggi natura, itinerari turistici ed escursionistici;
5. la realizzazione di aree di ambientamento e diffusione per la fauna selvatica indigena;
6. gli interventi finalizzati al recupero di eremi e di aree di culto, edicole sacre di particolare valore artistico e/o, storico;
7. la predisposizione e sistemazione della tabellazione e della segnaletica;
8. la realizzazione di interventi e di opere assimilabili a quelle descritte ai numeri precedenti;
9. l'acquisizione di beni quali terreni, edifici etc.;
10. altri interventi assimilabili a quelli descritti ai punti precedenti.

Il Parco assume le proprie determinazioni in ordine all'ammissione dei suddetti interventi a finanziamento o a cofinanziamento sulla base di studi di fattibilità e/o di progetti predisposti direttamente dall'Ente Parco e/o presentati da altre Amministrazioni pubbliche (Comuni, Province, Comunità Montane, Università ed Enti o Istituti di ricerca, Soprintendenza , Accademie etc) nonché da Enti di Culto, associazioni ambientaliste ed altri soggetti singoli o associati.

#### **ART. 5 – PROGETTI ED ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE, CONOSCENZA E MANUTENZIONE DEL PARCO.**

Rientrano nella tipologia dei progetti ed attività di tutela, promozione, conoscenza e manutenzione i seguenti interventi finalizzati a :

1. Tutela del territorio;
2. la promozione del Parco e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei abitati mediante la promozione, partecipazione, patrocinio di convegni, meeting, mostre, manifestazioni culturali e ricreative, nonché attraverso piani di comunicazione, forme di pubblicità e strumenti divulgativi, guide etc.;
3. la conoscenza e la ricerca scientifica (censimenti naturalistici, ripopolamenti faunistici, attività di ricerca, borse di studio, pubblicazioni);
4. la formazione (corsi professionali, master rivolti alla conoscenza e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, scientifiche ed economiche locali ed alla rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni del Parco);
5. altri interventi assimilabili a quelli descritti ai punti precedenti.

Il Parco assume le proprie determinazioni in ordine all'ammissione dei suddetti interventi a finanziamento e a cofinanziamento sulla base della presentazione dei relativi progetti da parte

dei soggetti pubblici o privati, singoli o associati, interessati o mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica, promossa dal Parco. I progetti devono corrispondere agli obiettivi, alle modalità attuative, ai tempi, ai criteri di ammissione ed ai vincoli finanziari fissati dall'Ente Parco.

**ART. 6 - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI** - Rientrano nella tipologia dei contributi e/o finanziamenti gli interventi finanziari a fondo perduto erogati dall'Ente Parco a favore di Enti, associazioni, istituti, cooperative e soggetti privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività o realizzazione di interventi compatibili con le finalità del Parco.

Ai fini dell'assegnazione dei suddetti contributi, l'Ente Parco promuove annualmente, mediante pubblico avviso, la partecipazione dei soggetti interessati predeterminandone i criteri e le modalità e dandone adeguata pubblicità.

L'Ente Parco può contribuire alle attività svolte dai predetti soggetti anche mediante la concessione dell'uso di beni e strumenti di proprietà del Parco o mediante la concessione di servizi (pubblicità etc.).

#### **ART. 7 - PATROCINIO**

L'Ente Parco può concedere il proprio patrocinio gratuito o oneroso per iniziative non aventi fini di lucro promosse da soggetti pubblici e privati singoli o associati, che presentino particolari elementi di interesse e di pregio in relazione alle finalità del Parco.

La concessione del patrocinio avviene con deliberazione della Giunta Esecutiva o, in caso di urgenza, con provvedimento Presidenziale.

Il Presidente è autorizzato a concedere con proprio provvedimento il patrocinio oneroso nella misura massima di Euro cinquemila.

La concessione del Patrocinio comporta l'autorizzazione dell'uso del nome e del simbolo da parte del soggetto beneficiario, nonché la dicitura "con il patrocinio del Parco Nazionale della Sila".

#### **ART. 8 – CONCESSIONI**

Gli interessati ad ottenere i contributi ed i finanziamenti devono presentare domanda entro i termini fissati dal pubblico avviso di cui all'art. 6 del presente regolamento. Le domande intese ad ottenere i patrocini e altre prestazioni devono pervenire all'Ente Parco di norma un mese prima della data di effettuazione delle iniziative interessate, salvo casi di particolare urgenza o interesse per l'Ente Parco.

Le domande di ammissione regolarmente firmate da persona competente e rappresentante devono essere presentate, per iscritto, all'Ente Parco e corredate da una relazione illustrativa comprovante la validità dell'iniziativa ed il coinvolgimento dell'Ente e dai relativi documenti, il programma finanziario di intervento, eventuali pareri di organismi qualificati e competenti.

L'Ente parco, tramite i propri Uffici, curerà il riscontro della completezza e della validità della documentazione allegata alla domanda, procedendo all'istruttoria delle richieste, richiedendo eventuali integrazioni e chiarimenti e formulando con relazione scritta, sulla base di criteri di valutazione di cui all'art. 2, le indicazioni e gli elementi da sottoporre alla Giunta Esecutiva per l'approvazione dei finanziamenti ed al Presidente dell'Ente per gli interventi di contributi e patrocinio.

I finanziamenti ed i contributi sono erogati, di norma, a consuntivo, dopo presentazione di dettagliata rendicontazione finanziaria e documentata relazione illustrativa dell'avvenuta esecuzione della manifestazione, opera, iniziativa o attività produttiva o di servizio e dei risultati conseguiti da

parte del soggetto beneficiario. In caso di finanziamento di lavori o opere a Comuni od Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche, è possibile procedere per atto di concessione, nel quale vengono definite procedure e modalità di esecuzione, di pagamento e d'altro genere.

L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

I soggetti concessionari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività che esse si realizzano con il concorso, o a totale finanziamento, dell'Ente Parco.

#### **ART. 9 – ELENCO DEI BENEFICIARI**

Gli interessati ad ottenere i contributi ed i finanziamenti devono presentare domanda dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno, al fine di godere del relativo beneficio l'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

#### **ART. 10 – REVOCA DEI BENEFICI**

Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, è disposta la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata, maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco.

In ogni caso i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca del finanziamento non possono fruire dei benefici, contributi od altre agevolazioni da parte dell'Ente parco per una durata non inferiore ai 10 anni.

### **TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 11 – COMPETENZE**

Le competenze e le modalità relative ai procedimenti amministrativi inerenti al presente regolamento sono regolate dalla normativa vigente.

#### **ART. 12 – PUBBLICITA' E DIFFUSIONE**

Il presente regolamento, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso, sarà trasmesso a tutti gli enti componenti la Comunità del Parco e sarà disponibile all'accesso di tutti i cittadini e degli enti presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco.

L'Ente Parco adotterà le ulteriori iniziative tese a promuovere e a garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento, ivi compresa la pubblicazione dello stesso presso gli albi degli Enti componenti la Comunità del Parco.

#### **ART. 13 – NORMA FINALE**

Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente modificate da norme di legge o regolamentari intervenuti successivamente alla sua approvazione e con le stesse in contrasto.